



TRIBUNALE DI PESARO

Il Giudice,

letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore cd familiare presentato da Alessandro Sabatinelli, Maria Grazia Vitali e Cristina Sabatinelli ai sensi degli artt. 66 e ss cod. crisi in data 08.08.2025;

rilevato che i ricorrenti Alessandro Sabatinelli e Maria Grazia Vitali paiono rispondere alla definizione di consumatore fornita oggi dall'art. 2 co. 1 lett. e) cod. crisi tenuto conto che non vi sono debiti aventi origine commerciale contemplati dal piano;

rilevato che, quanto a Cristina Sabatinelli, il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate ed avente natura commerciale pare non inserito nel piano, sicché anche quest'ultima può essere considerata consumatrice;

rilevato che trattasi di coniugi (Alessandro Sabatinelli e Maria Grazia Vitali) e della loro figlia Cristina Sabatinelli, che sono conviventi e che – posto che i primi risultano debitori solo in quanto garanti delle obbligazioni contratte da quest'ultima – l'indebitamento presenta un'origine comune risulta integrato il requisito di cui all'art. 66 cod. crisi;

rilevato che non paiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 cod. crisi;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso riporta gli elementi indicati dall'art. 68 cod. crisi;

rilevato che viene richiesta l'adozione di misure protettive consistenti:

- nel divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (in particolare l'esecuzione immobiliare Rge n. 94/23 cui è riunita quella avente Rge n. 143/24);

rilevato che non si presentano ictu oculi profili di inammissibilità posto che:

- è consentita la mancata integrale soddisfazione dei creditori muniti di prelazione purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato della liquidazione del bene oggetto di prelazione secondo quanto attestato dall'OCC;

- è ormai da tempo ammessa – a partire da cass. n. 27544/19 – la proposta di piani di durata anche superiore ai 5 anni purché le condizioni offerte ai creditori prelatizi non siano peggiori rispetto a quelle ottenibili in sede liquidatoria;

rilevato che eventuali profili di sconvenienza del piano – e quindi l'esistenza concreta e puntuale di prospettive migliori in sede di liquidazione controllata - debbono essere segnalati, ove presenti, dai creditori in sede di osservazioni non essendo sindacabili autonomamente dal giudice;

rilevato, pertanto, che non paiono esservi patenti profili di inammissibilità in grado di condurre all'arresto immediato del procedimento;

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Cristina Sabatinelli, nata a Fano (PU) il 12.07.1982, da Alessandro Sabatinelli nato a Fano (PU) il 04.04.1951 e da Maria Grazia Vitali nata a Fano (PU) il 30.05.1955 tutti residenti a Fano (PU), Via Strada Nazionale Adriatica Sud 71;

(-) dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area web del Tribunale a cura dell'OCC già nominato;

(-) dispone che l'OCC provveda inoltre:

- a dare comunicazione della suddetta proposta e del decreto entro 30 giorni a tutti i creditori;
- ad invitare i suddetti creditori a comunicare allo stesso OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertenza che – in caso contrario – ogni comunicazione verrà eseguita ai sensi dell'art. 10 co. 3 cod. crisi;

(-) dispone che, nei venti giorni successivi alla comunicazione della proposta, ogni creditore possa presentare osservazioni, mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo dell'OCC che questi indicherà loro in occasione della comunicazione della proposta;

(-) dispone che l'OCC, entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al pt che precede, sentito il debitore riferisca - con facoltà di proporre le modifiche al piano ove ritenute necessarie – l'esito al giudice;

(-) dispone il divieto di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dei debitori (e quindi la sospensione dell'esecuzione immobiliare Rge n. 94/23 cui è riunita quella avente Rge n. 143/24).

Pesaro, il 19.08.2025

Il Giudice